



# SEMINARIO NAZIONALE CONSULENZE UISP

FIRENZE 10/02/2018

---

## NOVITA' LEGGE BILANCIO 2018

*Dott. Alessandro Mastacchi (Arsea srl)*

Seminario UISP 10/02/2018 - Materiale didattico Arsea srl ad utilizzo riservato ai partecipanti



## Le novità

- 1) Legge di Bilancio: i compensi sportivi
- 2) Legge di Bilancio: le società lucrative

# ***I COMPENSI SPORTIVI E LA LEGGE DI BILANCIO***

Seminario UISP 10/02/2018 - Materiale didattico Arsea srl ad utilizzo riservato ai partecipanti

## Legge di Bilancio: compensi sportivi SOLO per ...

- le discipline sportive espressamente riconosciute dal CONI (da ultimo Delibera CN CONI 19/12/2017);
- le figure che il Consiglio Nazionale CONI riconoscerà espressamente (art.1 comma 358 L.205/2017);
- i percettori che **NON** svolgano l'attività come liberi professionisti o come – nei fatti - dipendenti (art.67 TUIR).

## Le discipline riconosciute

- ❑ Sono discipline sportive riconosciute solo quelle indicate nell'elenco approvato dal Consiglio Nazionale CONI: 385 (Delibera CONI del 10/05/2017) + beach hockey e parkour (Delibera del 19/12/2017, <http://www.coni.it/it/news/primo-piano/14309-comunicato-del-consiglio-nazionale-8.html>);
- ❑ ci sono attività che potrebbero essere ricondotte all'interno delle discipline in qualità di metodiche di discipline riconosciute (es: il pilates potrebbe essere considerato un metodo della ginnastica). Per poter affermare che queste attività siano riconosciute è indispensabile regolamentarle;
- ❑ la UISP sta lavorando ai Regolamenti Tecnici Nazionali delle strutture di attività all'interno dei quali saranno indicate:
  - a) definizioni delle discipline e delle metodiche necessarie per attuarle,
  - b) disposizioni sui percorsi formativi dei relativi operatori, delle varie figure (Operatore/Operatrice Sportivo/a, Tecnico/a, Insegnante, etc. etc.),
  - c) disposizioni sulle modalità di realizzazione delle attività (che potranno essere Promozionale amatoriale e dilettantistico, seppure svolte con modalità competitive, e non potranno essere agonistiche di prestazione in assenza di convenzione con la FSN, DSA),
  - d) previsione delle manifestazioni indette anche con riferimento alle discipline che non prevedono attività competitive.

## Come pago chi promuove «SPORT non riconosciuti»?


La UISP promuove anche attività sportive non riconosciute come «attività sportive dilettantistiche». Come posso retribuire i relativi operatori?

- 1) assunzione come dipendenti;
- 2) rapporti di natura autonoma (partita via, cococo, collaborazione occasionale) ma attenzione alla etero organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro! Art.2 DLgs 81/2015;
- 3) PRESTO (i vecchi voucher) ma con il limite di 5.000 euro di spesa annua complessiva, 2.500 sul singolo percipiente.

## Chi potrà ricevere compensi sportivi?

- ❑ La Legge di Bilancio individua il CONI come soggetto deputato ad individuarle;
- ❑ il Segretario Generale CONI Roberto Fabbricini (nota del 2/2/2018) *" al fine di consentire la concreta attuazione della suddetta norma, anche nell'ottica di preservare le esigenze proprie del mondo sportivo dilettantistico e di effettuare una ricognizione in vista dei passaggi interpretativi necessari presso i Ministeri competenti"*, ha invitato le Federazioni sportive nazionale, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva a trasmettere al CONI *" l'elenco delle qualifiche e delle mansioni identificate come necessarie ai fini dello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche e rientranti nella disciplina dell'art. 67, comma 1, lett. M) del TUIR* (<http://associazionisportive.uisp.it/content/179>);
- ❑ il CONI sta lavorando ad una bozza di elenco di qualifiche e mansioni che sarà esaminata dalla Giunta CONI

## Legge di Bilancio: i compensi sportivi

Qualificazione giuridica	Regime fiscale (reddito diverso ex art.67/69 TUIR)	Regime previdenziale/assicurativo
<p><u>COCOCO quando continuativa</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>1) comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto;</p> <p>2) busta paga;</p> <p>3) LUL</p>	<p>1) &lt; € 10.000: NO ritenute;</p> <p>2) &gt;€ 10.000 &lt; € 30.658,28: ritenuta a titolo di imposta del 23,00% + addizionali regionali e comunali;</p> <p>3) &gt; € 30.658,28: ritenuta a titolo di acconto.</p>	<p>Nessuna ritenuta</p>



## Compensi sportivi: non tutti sono COCOCO

❑ l'applicazione della norma deve intendersi riferita esclusivamente a quei rapporti che presentino i connotati della:

- a) prestazione lavorativa;
- b) continuità della prestazione

e conseguentemente **non si applica**:

- a) ai premi in quanto non configurabili come prestazioni lavorative?
- b) ai rimborsi forfettari/indennità in quanto non configurabili come prestazioni lavorative? Se li configuriamo come COCOCO significa che non li possiamo più erogare ai dipendenti pubblici con conseguente abrogazione dell'articolo 90 della Legge 289/2002?
- c) alle collaborazioni spot quali potrebbero potenzialmente essere quelle di arbitri/giudici/istruttori in sostituzione?

**ATTENDIAMO CHIARIMENTI**

## COCOCO anche per FSN/DSA/EPS?

Art. 1, c.  
358 e 359,  
L.205/17

*"358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa".*

*"359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m)," del TUIR.*

### PERCHÉ SÌ:

- 1) Ministero del Lavoro Interpello n°6/2016 del 27 gennaio 2016: l'art.2, comma 2, lett.d) del DLgs 81/2015 si applica anche alle collaborazioni con FSN/DSA/EPS;
- 2) principio della indisponibilità degli inquadramenti sotto il profilo lavoristico: ad analoghe prestazioni e mansioni non può che conseguire analogo inquadramento.

## Compensi sportivi COCOCO: adempimenti

### **LA SITUAZIONE ANTECEDENTE**

Le collaborazioni amministrativo – gestionali (*art.90 L.289*) sono state qualificate *in via interpretativa* (*Ag.Entrate Circolare del 22.4.2003 n. 21*) come collaborazioni coordinate e continuative ed è stato affermato l'onere di comunicazione preventiva (*Ministero del Lavoro Circolare del 14.2.2007 e Interpello del 9/06/2010*) mentre non è stato chiarito se fosse obbligatoria anche l'emissione della busta paga (*orientamenti diversi degli ordini dei CDL e degli Uffici ma non sono arrivate segnalazioni di sanzioni. DPL Lecco: comunicazione preventiva + busta paga anche per gli istruttori*!).

### **LA SITUAZIONE DAL 2018**

Le collaborazioni sportive (ex art.67) sono definite *ex lege* come collaborazioni coordinate e continuative con i conseguenti oneri gestionali SALVA diversa indicazione ministeriale

### **RICHIESTI CHIARIMENTI E SEMPLIFICAZIONI**

## Compensi sportivi COCOCO: dubbi

- ❑ chi ha in essere una collaborazione sportiva attivata prima del 1/1/2018, è soggetto agli adempimenti gestionali delle collaborazioni coordinate e continuative? È necessario riscrivere i contratti?
- ❑ è possibile ricevere questa tipologia di emolumenti se si percepisce la NASPI? L'Inps, con la Circolare n.174 del 23/11/2017, aveva chiarito che la percezione di compensi sportivi era compatibile con la percezione di indennità di disoccupazione NASpl, ASpl e mini ASpl: vale ancora quella indicazione?

**ATTENDIAMO CHIARIMENTI**

## Le sollecitazioni della UISP

### Espressa richiesta al Coni di chiarimenti rispetto:

- 1) alle collaborazioni in essere prima del 1/1/2018;
- 2) ai rapporti inquadrabili nell'art.67 del TUIR non qualificabili in ogni caso come prestazioni sinallagmatiche (premi, indennità, rimborsi forfettari);
- 3) agli effetti della qualificazione dei c.d. compensi sportivi come COCOCO;

### richiesta di semplificazione degli adempimenti perché:

- 1) l'emissione della busta paga rappresenta esclusivamente un costo, non assolvendo il documento alle tipiche funzioni della busta paga (non sarebbero esposti contributi previdenziali e assicurativi);
- 2) la predisposizione del LUL non è indispensabile, in quanto i collaboratori sportivi non hanno necessariamente un *orario di lavoro* e in ogni caso, non beneficiando di copertura INAIL, non è necessario il relativo monitoraggio.

## COCOCO: adempimenti e sanzioni

Adempimento	Sanzione	Rif. normativo
comunicazione preventiva	da € 100,00 ad € 500,00 per ogni lavoratore interessato	art.19, comma 3, del DLgs 276/2003
mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, ovvero omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da € 150 a 900 se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori o fino a 6 mensilità;</li> <li>▪ da € 600 a 3.600 se si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi;</li> <li>▪ da € 1.200 a 7.200 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.</li> </ul>	art. 22, comma 7, del DLgs 151/2015

## COCOCO: adempimenti e sanzioni

Adempimento	Sanzione	Rif. normativo
LUL: omessa e infedele registrazione dei dati nonché tardiva registrazione <u>qualora determinino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali</u> (fatti salvi i casi di errore meramente materiale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da € 150 a 1.500 se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mensilità;</li> <li>▪ da € 500 a 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;</li> <li>▪ da € 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.</li> </ul>	art. 22, quinto comma, del DLgs 151/2015
mancata istituzione e tenuta del LUL	da € 500 a 2.500	art. 39, comma 6, del DL 112/2008
omessa esibizione del LUL per il datore di lavoro	da € 200 a 2.000	art. 39, comma 6, del DL 112/2008

## Compensi sportivi: fine del contenzioso?

Ni. Sarà sempre possibile contestare la collaborazione sportiva quando:

- a) il collaboratore è un dipendente in quanto soggetto a subordinazione gerarchica;
- b) il collaboratore svolge l'attività a titolo professionale (la pluricommitenza è un indicatore).

Sicuramente aiuta in quanto non potrebbero più contestare:

- a) la continuità della prestazione;
- b) la causa del contratto: si parla di lavoro vero e proprio;
- c) la qualificazione del collaboratore: se è lavoro non puoi contestare che cerchi persone che abbiano le competenze per esercitarlo, quindi anche laureati.



## Compensi sportivi: fine del contenzioso?

Sicuramente aiuta in quanto **non dovrebbero contestare l'omesso versamento di contributi** atteso che:

- a) è stato normativamente chiarito che non si applicano contributi previdenziali (*previsti invece per i collaboratori delle lucrative*) in quanto restano redditi diversi;
- b) l'INPS (*Circolare n.42 del 26/2/2003*) con riferimento alle collaborazioni amministrativo-gestionali aveva chiarito che *"La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell'ambito dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis del T.U.I.R., preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale"* come già affermato con Circolare n.32 del 7 febbraio 2001;

## Compensi sportivi: la questione etica ...

ma l'art.38 della Costituzione ...

*"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*

*"non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (Corte Cost., 21 marzo 1994, n.115).*

*Tema politico: proseguire il lavoro di sollecitazione per una compiuta definizione delle collaborazioni sportive con progressivo riconoscimento di tutele previdenziali, quantificate previo esame dell'equilibrio tra sostenibilità del costo ed effettivo impatto del versamento contributivo rispetto alle prospettive pensionistiche.*

## Effetti della qualificazione come COCOCO

- Le associazioni sportive beneficiano di semplificazioni degli adempimenti in materia di **sicurezza dei luoghi di lavoro** con riferimento ai percettori compensi sportivi che vengono assimilati ai lavoratori con partita iva. La semplificazione permane anche ora?
- Le associazioni sportive non sono passibili di sanzione pecuniaria se non chiedono il **certificato penale** agli istruttori in compenso sportivo che hanno rapporti continuativi con minori. Questo vale anche con la qualificazione dei rapporti come collaborazioni coordinate e continuative?
- Le eventuali **controversie** con i collaboratori potranno essere devolute ad organismi interni o sono da ricondurre nelle competenze esclusive del giudice del lavoro (ex art.409 cpc)?

**ATTENDIAMO CHIARIMENTI**

## Effetti della qualificazione come COCOCO



### Come pagare i collaboratori?

- a) sempre consigliato bonifico/assegno,
- b) obbligatorio per importi pari o > €1.000 (sanzione pecuniaria amministrativa),
- c) a partire dal **1/7/2018**: pagamento tracciabile obbligatorio a prescindere dall'importo, pena sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

# ***LE SOCIETA' LUCRATIVE***

Seminario UISP 10/02/2018 - Materiale didattico Arsea srl ad utilizzo riservato ai partecipanti

## I soggetti dello sport

CONI				FREE	ETS		
Asd *	Ssd *	Ssd lucrativa**	Impresa sociale***	Società profit**	Aps *	Ets *	Impresa sociale***

\* Senza scopo di lucro

\*\* con scopo di lucro

\*\*\* l'impresa sociale (DLgs 112/2017) è senza scopo di lucro ma se costituita in forma societaria può destinare una quota inferiore al 50% degli utili/avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a:

- a) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti dell'indice FOI dell'ISTAT,
- b) distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti (= tot. 5%) rispetto al capitale effettivamente versato.

## Lucrative: lo statuto

### **FORMA GIURIDICA**

Società del Titolo V

### **REQUISITI STATUTARI**

1. ragione sociale: «*società sportiva dilettantistica lucrativa*», non si possono utilizzare acronimi;
2. oggetto sociale: svolgimento e organizzazione di attività sportive dilettantistiche, quindi discipline riconosciute dal CONI;
3. divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse;
4. obbligo di garantire la presenza nelle strutture aperte al pubblico di un «direttore tecnico» in possesso di laurea in Scienze motorie o titolo di studi equipollente.

Art. 1, c.  
353 - 357  
L.205/17

## Lucrative: iscrizione nel Registro CONI

Necessaria la modifica di:

### 1) NORMATIVA CONI?

- a) art.32 L.157/1986 *"1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano"*
- b) art. 29 Statuto CONI *"1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale";*

2) **Statuti di FSN/DSA/EPS** ma gli Enti che sono APS non possono avere come soci società sportive lucrative;

3) **piattaforma CONI.**

Art. 1, c.  
353 - 357  
L.205/17

Le lucrative  
sono ssd ex  
art.90?  
Si ritiene di  
NO!



## Lucrative: le agevolazioni fiscali

Art. 1, c.  
353 - 357  
L.205/17

**IVA:** 10% esclusivamente per i servizi di carattere sportivo resi dalle s.s.d. lucrative riconosciute dal CONI "*nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società*".

### **Esempio:**

- a) corsi: SI
- b) sponsorizzazione: NO
- c) ristorazione: NO
- d) noleggio impianto???

SI	NO
Anche quando diretti ad asd/ssd " <i>per garantire un'applicazione effettiva dell'esenzione che essa prevede, in funzione della prestazione di servizi di cui trattasi e che occorre, di conseguenza, prendere in considerazione non solo il destinatario formale o legale (es: asd) ma anche il suo destinatario concreto o beneficiario effettivo</i> " (C-253/07 su applicazione del regime di esenzione IVA art.13, parte A, VI Direttiva)	devono intendersi solo quelli diretti alla persona per la fruizione diretta del servizio sportivo

## Lucrative: le agevolazioni fiscali

Art. 1, c.  
353 - 357  
L.205/17

**Imposte sui redditi (sicuramente IRES, forse anche IRI) :** tutti i ricavi saranno tassati ma la base imponibile sarà decurtata della metà prima dell'applicazione delle imposte, agevolazione concessa entro il limite consentito dal regime degli aiuti di Stato de minimis di cui al Regolamento dell'Unione Europea 18 dicembre 2013, n. 1407, quindi con un plafond massimo nei tre anni di 200.000 euro

## Lucrative: le agevolazioni a cui NON accedono

1. i **compensi sportivi**, con le annesse agevolazioni fiscali e previdenziali (*in quanto in questo caso si qualificano come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente quelli derivanti da COCOCO sportive*);
2. il regime fiscale di cui alla Legge **398/1991** in quanto *“si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”*(*ex art.90 l.289/2002 c.1*);
3. agevolazioni in materia di **accise** (*art.26 del D.Lgs 504/1995*) in quanto prevista per soggetti senza scopo di lucro. Potrebbero accedervi come impresa artigiana (*ex L.443/1985, vedi Interpello Min. Lavoro n.59/2009 su palestre imprese artigiane*);
4. **bollo** (*esenzione solo per FSN/DSA/APS, ex art.27bis del DPR 642/1972, e APS/ODV/ONLUS ex art.83 DLgs 117/2017*);
5. **concessione governativa** (*per le ASD ex art.13-bis, comma 1, del DPR 641/1972, per le APS ex art.83 DLgs 117/2017*);
6. le opportunità legate alla **concessione di impianti sportivi pubblici** previste dall'art.90 della Legge 289/2002 (*come integrato dall'art.1 c.361 L.205/2017*).

## Agevolazioni a cui si ritiene non accedano

1. **imposta di registro** in misura fissa su atti costitutivi e di trasformazione;
2. la **presunzione ex lege della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni** ricevute, nei limiti indicati dall'art.90 della Legge 289/2002;
3. l'agevolazione sulla **tassa di pubblicità** realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, prevista dall'art.90 della Legge 289/2002 per le associazioni e società sportive dilettantistiche;



Si applicano le agevolazioni dell'art.90 L.289/2002, salvo esplicita deroga intendendo quindi come "società sportive dilettantistiche" sia le non lucrative che le lucrative

Non si applicano le agevolazioni dell'art.90 L.289/2002 perché contemplate esclusivamente per asd/ssd non lucrative: le "società dilettantistiche" sono solo quelle senza scopo di lucro

Si attendono chiarimenti

## La lucrativa: i COCOCO

1. le collaborazioni sono COCOCO anche in presenza di etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro, sono DIPENDENTI quando c'è subordinazione gerarchica;
2. il **reddito** dei COCOCO è assimilato a quello dei dipendenti: non si applica l'art.67 del TUIR;
3. si versano i **contributi previdenziali** (33% di cui il 9,19% a carico del lavoratore) ma per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente;
4. sotto il profilo **assicurativo** viene garantita la copertura per invalidità, vecchiaia e superstiti per cui non sarebbe prevista la copertura INAIL: ci si interroga sulla correttezza di questa interpretazione e se la stessa sia connessa all'obbligo per i soggetti sportivi di garantire la copertura assicurativa degli operatori. Gli operatori dovranno quindi essere tesserati? La polizza assicurativa degli sportivi dovrà garantire anche la copertura rispetto a chi di professione svolge l'attività?

## La lucrativa: il direttore tecnico

- ❑ le società lucrative dovranno avvalersi di un "*direttore tecnico*" in possesso di laurea in Scienze motorie o titolo di studi equipollente;
- ❑ l'esigenza di introdurre l'obbligo di avvalersi di operatori con una formazione qualificata, anche attraverso la nomina del coordinatore o direttore tecnico, è stata già manifestata da diverse Regioni: è il caso della Sicilia, del Lazio, del Piemonte, dell'Umbria, della Toscana e dell'Emilia Romagna;
- ❑ la formulazione della norma si presta però a diversi dubbi interpretativi:
  - a) quando deve essere presente il coordinatore atteso che la norma lo richiede "*in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo*". Significa sempre?
  - b) quali sono gli oneri in capo al direttore?
  - c) è responsabile anche dell'operato degli altri istruttori/allenatori/tecnici sportivi?

**Si attendono chiarimenti ministeriali**